

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PELIZZO, LORENZI e PONTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 1959

Istituzione di un Centro internazionale di informazione del diritto comune

ONOREVOLI SENATORI. — Uno dei fenomeni più importanti che si sia verificato in tutti i tempi, è senza dubbio quello della rapida e duratura conquista del mondo europeo da parte del *diritto romano*. Paesi che mai erano stati attratti nell'orbita dello stato di Roma, come la penisola scandinava e la Polonia, furono invece, fra il XIII ed il XVI secolo, conquistati pacificamente alla applicazione del diritto romano innovato dalla prodigiosa attività delle Scuole italiane, tanto da abbandonare quasi completamente i propri diritti nazionali per adottare quello che, elaborato dai nostri giuristi, è conosciuto come «Diritto comune».

Ed attorno a questo problema, della diffusione e della recezione del Diritto comune, se come è logico, molto si affaticano gli studiosi italiani, dato che esso è proprio una creazione della nostra spiritualità, non poco lavorano gli studiosi stranieri, con maggiore o minore ampiezza di ricerche e di territorio. Ricordiamo qui i più recenti studi di importanza singolare: quelli di Stelling Michaud (Università di Ginevra) sulla penetrazione del Diritto romano nelle terre della attuale Svizzera; di Chevailler (Università

di Rennes) per la Savoia; di Tisset e di Gouron (Università di Montpellier) per il territorio della Francia meridionale tra il Rodano e la Garonna; di Coing (Università di Francoforte) per i paesi della Renania; di Meijers e di Fenestra (Università di Leida) per i Paesi Bassi; di Vetulani (Università di Varsavia) e Taubenschlang (Università di Cracovia) per la Polonia, e così via.

Queste ricerche incontrano però, una grande difficoltà, quella, cioè, della ricerca e localizzazione del materiale manoscritto che ci conserva le opere dei giuristi italiani, scritti che rappresentano il motivo propulsore e determinante della vera e propria rivoluzione giuridica durante i secoli dal XII al XVI, il cui frutto fu la più profonda e vera unificazione europea.

Già nel 1953, al Convegno internazionale per l'edizione delle fonti storiche medioevali, il relatore per la parte giuridica, il professor Mor, fece presente l'opportunità e la necessità di creare un «Centro di informazione del Diritto comune», per raccogliere in un unico punto di riferimento tutte quelle notizie che ora si è costretti ad andare fati-

cosamente raccogliendo di biblioteca in biblioteca. La proposta fu autorevolmente appoggiata dal professor Genzmer (Università di Amburgo) e dal nostro Pier Silverio Leicht, che ricordò come durante i lavori per l'edizione critica della Glossa di Accurzio, il compianto professor Torelli poté dimostrare di quale importanza fosse l'uso dei manoscritti stranieri nel ristabilimento del genuino pensiero dei giuristi nostri, perchè meno inquinati dagli ammodernamenti che il continuo progredire degli studi in Italia di volta in volta consigliava di introdurre. Talchè oggi non possiamo aver più la stessa fiducia di un tempo nelle edizioni antiche, anche se accurate, come quelle di Lione.

E come per la Glossa, che fu il grande strumento di diffusione del Diritto comune, così è delle altre opere dei nostri giuristi posteriori, da Dino di Mugello a Cino da Pistoia, Bartolo, Baldo, per citare solo i massimi.

A parte il fatto che non sappiamo, o quasi, quanti siano e dove si trovino i manoscritti!

Oggi chi volesse intraprendere l'edizione di una qualsiasi opera di un giurista italiano che abbia lavorato fra il XII ed il XV secolo, dovrebbe sciupar anni a sfogliare cataloghi di biblioteche — e per molte non esistono cataloghi a stampa — per sapere se e dove siano reperibili i manoscritti relativi, oppure accontentarsi, come più spesso avviene, di servirsi di un certo piccolo numero, più sotto mano, con la certezza di non far opera scientificamente corretta.

Se invece, esistesse un « Centro di informazioni » dove di tutte le opere dei giuristi nostrani e stranieri di questi secoli, esistessero le indicazioni bibliografiche (cioè di biblioteche e manoscritti ove l'opera è conservata) il compito dello studioso sarebbe facilitato di molto, e ne verrebbe notevole e nuovo impulso a più coordinate ricerche, sia sulla opera dei singoli scrittori e delle idee, sia sull'attività di particolari centri di diffusione all'estero (Università o scuole private), sia sulla vita di penetrazione nei paesi oltralpini e sulla intensità loro. Un saggio ne è

stato dato proprio dallo Stelling Michaud, ma ristretto allo spazio (Svizzera) ed al tempo (1250-1350).

L'idea di questo Centro è stata amichevolmente discussa in occasione di incontri internazionali ed oltre ad un consenso generale, in via di massima, si è ottenuto la promessa di collaborazione di : Francia, Belgio, Olanda, Germania, Cecoslovacchia, Polonia, sia come collaborazione di singoli studiosi, sia di enti come le accademie di Stato di Praga e Varsavia.

Come si svolgerà l'azione del « Centro »?

In un primo tempo occorrerà una paziente opera di raccolta e schedatura del materiale bibliografico, attraverso un sistematico spoglio dei cataloghi a stampa e la redazione di tre tipi di schede :

a) *per autori* : esempio : Cynus de Pist., *Lectura in Codicem - Bibl. ... ms. N. ... da fol. ... a fol. ...*

b) *per manoscritti* : Montpellier, Ec. de Mèd. .. « : Codex con glosse di Rogerio, Placentino e anonime ;

c) *per soggetto* : *Distinctiones - Pillio, ms. Chig. ... Giov. Bassiano, Chig. ...*

Sarà probabilmente opportuno, e forse necessario, affiancare questa raccolta di dati con una filmoteca, sia per poter avere a disposizione tutta l'opera, sia per aver qualche saggio di controllo, riproducendo una parte opportunamente scelta, (da 2 a 4 carte) da far riprendere da ciascun esemplare.

La raccolta dei materiali potrà avvenire o direttamente dal « Centro » o attraverso corrispondenti, specialmente stranieri, che dovrebbero comunicare soprattutto i dati relativi a biblioteche provinciali.

Ogni anno il « Centro » dovrà predisporre una campagna di esplorazione e controllo sistematici, naturalmente in rapporto alle disponibilità finanziarie, tanto nelle biblioteche italiane quanto in quelle estere, in modo da poter rapidamente approntare lo schedario, la cui piena attuazione potrà richieder qualche anno.

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il costo di questa organizzazione può essere contenuto in 3 milioni annui, ivi comprese le spese di libri. Come personale, per ora basta un Assistente effettivo (da inquadrare nell'ordinamento universitario, in soprannumero a quelli attribuiti o attribuibili alla sede universitaria) ed uno straordinario anche sotto il profilo di bibliotecario.

Quanto all'attrezzatura, indispensabile un buon « lettore » per microfilm ed uno scaf-

fale deposito dei microfilms stessi; gli schedari non importano gravi spese. Invece un poco dispendiosa sarà la corrispondenza.

Se il disegno di legge qui di seguito formulato avrà, come confidasi, l'approvazione del Parlamento, è certo che l'istituendo « Centro internazionale di informazione sul Diritto comune » attraverso le sue attività di indagine e di studio renderà un utile servizio ai fini della conoscenza dell'importante materia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito un « Centro internazionale di informazione sul Diritto comune », allo scopo di raccogliere tutti i dati bibliografici inerenti alle opere dei giuristi italiani e stranieri, edite ed inedite, che si reperiscano in manoscritti dei secoli XII-XV.

Art. 2.

Il « Centro » è assegnato all'Istituto di storia del Diritto italiano presso l'Università di Padova.

Il professore ordinario titolare della cattedra omonima ne è il direttore.

Art. 3.

Al « Centro » sono assegnati un assistente ordinario ed un assistente straordinario, non computabili nel numero dei posti attribuiti o che verranno in futuro attribuiti all'Università di Padova. Il trattamento economico di detti assistenti è a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 4.

A detto « Centro » viene assegnato un contributo annuo ordinario di lire 3.000.000 a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Il « Centro » è legittimato ad accettare eventuali donazioni, secondo le vigenti norme in materia.